

LA GIUNTA

Premesso che :

in attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) adottato in 21.12.2004 con Delibera Consigliare n.147 i Sigg. BAUDINO Angelo e COMBA Paola hanno prodotto, ai sensi dell'art. 49 della vigente Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive integrazioni e modificazioni, una richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato in data 19.12.2005 prot. n. 66681, con cessione di aree;

in data 21.12.2004 con Deliberazione Consiliare n. 147 è stato adottato il progetto definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.U.R. 56/77, e l'intervento ricade sui terreni in località Madonna delle Grazie – Via Barolo, per una superficie totale di mq. 1.503, classificati come “TC4b – Tessuti prevalentemente residenziali delle frazioni”, secondo le disposizioni dell'art. 42 delle Norme di Attuazione e in parte come “Verde e servizi ad attrezzature a livello comunale (art. 21 della Lur 56/1977)”, secondo le disposizioni dell'art. 57 delle Norme di Attuazione;

l'intervento prevede la costruzione di un edificio abitativo, con contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione delle aree pubbliche, pertanto è soggetto al rilascio del permesso di costruire convenzionato;

gli elaborati tecnici, il progetto delle opere di urbanizzazione con relativo preventivo di spesa hanno ottenuto i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali e la bozza di convenzione è stata redatta in conformità agli schemi tipo;

rilevata la necessità di provvedere all'approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra la Civica Amministrazione e la società richiedente;

vista la Legge Regionale n. 56/77 e successive integrazioni e modificazioni;

visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

visto il Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale;

visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione edilizia da stipularsi tra la Civica Amministrazione e i Sigg. BAUDINO Angelo e COMBA Paola, ai sensi dell'art. 49 della sopraccitata Legge Urbanistica Regionale, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzazione edilizia ed urbanistica dei terreni in località delle Grazie – Via Barolo, compresi nella zona tipologica che il P.R.G. adottato classifica in parte come “TC4b – Tessuti prevalentemente residenziali delle frazioni”;

2) Di dare atto che la Società proponente si impegna entro 120 giorni dall'approvazione della presente, a stipulare l'atto di cessione a titolo gratuito al patrimonio comunale dei terreni censiti al C.T. al Foglio n. 105 mappale 644/parte per un totale di mq. 389, da destinarsi a parcheggio pubblico e viabilità;

3) Di dare atto che lo schema di convenzione suddetto, parte integrante, con tutte le sue prescrizioni ed impegni, della presente delibera, deve intendersi di massima e pertanto l'ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;

4) Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio di provvedere all'emanazione dei provvedimenti di competenza, necessari ed integrativi, al fine della stipula della presente convenzione;

5) Di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Ferrione Walter.

LA GIUNTA

- Visto l'art. 134 - 4^a comma - del T.U. 18 agosto 1990, n. 267;
- Riconosciuta l'urgenza di provvedere in tempi brevi all'avvio dei lavori di pianificazione urbanistica in oggetto;
- Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il tecnico istruttore: Andrea Cordima

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI
E LA CESSIONE DI AREE**

**Repubblica Italiana
Comune di Cuneo**

Schema della Convenzione
da stipulare tra:

- 1) Il **Comune di Cuneo** da una parte, quale Ente Programmatore del Territorio comunale;
- 2) I signori **BAUDINO Angelo nato a Cuneo il 15 Maggio 1961 CF: BDN NGL 61E15 D205S** e **COMBA Paola nata a Cuneo il 25 Luglio 1966 CF: CMB PLA 66L65 D205X** quali operatori del Permesso di Costruire Convenzionato.

INDICE

Premesse

| | |
|-------------|---|
| Articolo 1 | Oggetto della Convenzione |
| Articolo 2 | Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree ed attuazione del Permesso di Costruire convenzionato |
| Articolo 3 | Cessione gratuita delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria |
| Articolo 4 | Utilizzazione temporanea delle aree cedute |
| Articolo 5 | Monetizzazione di aree per standard (<i>solo quando previsto</i>) |
| Articolo 6 | Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire |
| Articolo 7 | Opere di urbanizzazione a scomputo, progetti, esecuzione e prescrizioni per la presa in carico del Comune |
| Articolo 8 | Rilascio del certificato di agibilità |
| Articolo 9 | Tempi di esecuzione, fasi temporali, inadempienze |
| Articolo 10 | Esecuzione sostitutiva |
| Articolo 11 | Garanzie finanziarie e adempimenti |

| | |
|-------------|---|
| Articolo 12 | Trasferimento degli Obblighi |
| Articolo 13 | Spese |
| Articolo 14 | Rinuncia ad ipoteca legale |
| Articolo 15 | Clausola compromissoria |
| Articolo 16 | Rinvio a norme di legge |
| Articolo 17 | Certificato di destinazione urbanistica |

PREMESSE

Il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°140-8349 del 14.10.1986 e sue successive varianti;

Con deliberazione di C.C n. 147 del 21.12.2004 ha adottato il Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore, ora in fase di approvazione regionale;

L'area interessata dall' intervento è classificata dal P.R.G.C. vigente come zona urbanistica Agricola e disciplinata dall'art. 14 delle Norme di Attuazione;

L'adottato Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C., in regime di salvaguardia, classifica l'area TC4 e la disciplina all'art. 42 delle Norme di Attuazione;

I signori BAUDINO Angelo e COMBA Paola sono proprietari del terreno individuato al Foglio 105 mappali 750 e 751 entrambi ex 644.

Per l'utilizzazione a scopo urbanistico-edilizio delle aree di cui trattasi è stato richiesto il permesso di costruire con progetto, a firma del Geom. PECOLLO Battistino, con studio in Cuneo, secondo i disposti dell' articolo 49 comma 5 della L.R. n. 56/77, costituito dagli elaborati presentati in data 19 Dicembre 2005, sul quale si è espressa favorevolmente la commissione edilizia nella seduta del 29 Novembre 2006;

I proponenti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

TUTTO CIÓ PREMESSO

L'anno duemilasette il giorno _____ del mese di _____ in una sala del Palazzo Civico, Via Roma 28, tra:

il Signor _____ il quale interviene quale legale rappresentante del Comune di Cuneo;

e i signori:

I signori BAUDINO Angelo nato a Cuneo il 15 Maggio 1961 CF: BDN NGL 61E15 D205S e COMBA Paola nata a Cuneo il 25 Luglio 1966 CF: CMB PLA 66L65 D205X VALLATI coniugi residente in Cuneo località Madonna delle Grazie Via Castelletto Stura n.35 in qualità di titolari della richiesta del Permesso di Costruire, già citato nella premessa del presente Atto, in seguito denominata “proponenti”;

Dato atto che le premesse formano parte integrante della presente convenzione:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica - a mezzo di Permesso di Costruire Convenzionato - del terreno catastalmente descritto nelle premesse, secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale al fine di costruire un edificio residenziale e relative opere di urbanizzazione.

Articolo 2
UTILIZZAZIONE URBANISTICA ed EDILIZIA delle AREE
ed ATTUAZIONE del PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

L'utilizzazione edilizia ed urbanistica dell'area è specificata dai seguenti dati tecnici:

| | | |
|--|------|----|
| Aree a parcheggio pubblico e viabilità | 389 | Mq |
| Aree a verde, marciapiede e pista ciclabile pubblici | | Mq |
| Totale aree pubbliche od asservite ad uso pubblico | 389 | Mq |
| Aree a parcheggio privato di uso pubblico | | Mq |
| Superficie fondiaria | 1503 | Mq |
| Superficie territoriale | 1503 | Mq |

La disposizione planimetrica dell'edificio, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicati negli elaborati grafici di progetto, allegati al permesso di costruire.

L'area complessiva oggetto di intervento dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto urbanistico- architettonico, le finiture e i materiali esterni, comprese le coperture, dovranno essere curati ed avere valore architettonico.

Gli spazi pubblici e/o privati di uso pubblico dovranno essere realizzati con disegno unitario e materiali uniformi e identiche caratteristiche tipologiche e di colorazione e conformi agli

elaborati presentati e approvati dal civico Settore Gestione del Territorio prot. n.5404 del 25.01.2007.

L'edificio e le parti interratoe ,comprese eventuali camere di aerazione non potranno occupare o invadere aree pubbliche.

Dovranno ottenersi tutti i pareri favorevoli relativi ad eventuali vincoli interessanti le aree.

I progetti delle opere di urbanizzazione e degli impianti ivi previsti, vengono realizzati, con progetti esecutivi, sulla base delle indicazioni e prescrizioni dettate dagli uffici comunali.

In caso di richiesta di verifica da parte degli uffici comunali dei confinamenti e delle quote altimetriche delle opere, sarà nominato un tecnico dai suddetti uffici e le spese relative saranno a carico del proponente.

Il Comune si riserva di eseguire gli opportuni controlli in qualunque momento ed ordinare le modifiche necessarie.

Nel caso venga constatata difformità delle opere rispetto al progetto approvato, verrà ordinata l'immediata sospensione dei lavori ed il soggetto attuatore dovrà provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche.

| |
|--|
| <p>Articolo 3 CESSIONE GRATUITA delle AREE DESTINATE alle OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA</p> |
|--|

Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 L.R 56/77 comma 2°, nonché del 5° comma dell'art.8 della legge n. 765/1967, con il presente atto, cede a titolo gratuito al Comune di Cuneo (e quindi senza indennizzo e/o senza diritto ad alcun compenso), che accetta, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione per un totale di mq. 389, così come indicate negli allegati elaborati grafici e qui appresso specificate:

| | |
|--|-----------|
| 1) Parcheggio pubblico-viabilità | = mq. 389 |
| 2) Area pedonale-verde-pista ciclabile | = mq. |
| | ----- |
| Superficie totale | = mq. 389 |

I terreni oggetto di cessione sono censiti al C.T. al Foglio n 7 mappale 751 di mq. 389.

Per ogni più precisa individuazione e delimitazione del terreno ceduto, le parti fanno pieno ed incondizionato riferimento al tipo di frazionamento redatto dal Geom. PECOLLO Battistino n. 17374 del 19/01/2007 e alla planimetria sulla quale l'area in questione è individuata in tinta viola, allegata al presente atto sotto la lettera per farne parte integrante e sostanziale.

Tutti i predetti terreni vengono ceduti in proprietà al Comune, liberi da persone e da cose, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, con le più ampie garanzie di evizione, con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o di restituzione qualora per qualsiasi ragione l'area destinata alla edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini previsti.

I proponenti dichiarano altresì di avere verificato che sui terreni oggetto di cessione non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale.

Il valore delle suddette aree, ai soli fini fiscali è stabilito in €. 5,00/mq., per complessivi € 1800,00.

Le parti cedenti dichiarano che la presente operazione non è rilevante ai fini I.V.A., sia in quanto trattasi di cessione di terreni non fabbricabili, sia ai sensi dell'art. 51 della legge 21.11.2000 n. 342.

Le relative spese notarili, di registrazione e di trascrizione sono a totale carico del proponente.

Lo sgombero della neve dell'area a parcheggio dovrà avvenire da parte dei proponenti della presente convenzione.

| |
|--|
| <p>Articolo 4 UTILIZZAZIONE TEMPORANEA delle AREE CEDUTE</p> |
|--|

Il Comune, in considerazione dei tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, consente al proponente l'utilizzazione temporanea delle aree cedute, anche ai fini dell'impianto di cantiere del fabbricato previsto, senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo, anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali e fermo restando il rispetto dei termini temporali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione concordati con gli uffici comunali.

Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare da una non corretta utilizzazione delle aree stesse da parte del proponente.

È inteso che fino all'avvenuta consegna delle aree resta a carico del proponente ogni onere di manutenzione delle aree in oggetto.

E' vietato utilizzare le aree cedute come discarica e/o asportare il terreno e/o eseguire reinterri, senza autorizzazione comunale.

| |
|---|
| <p>Articolo 5 MONETIZZAZIONE DI AREE PER STANDARD <i>(solo quando previsto)</i></p> |
|---|

Considerate le particolari situazioni e le oggettive condizioni dell'intervento e ravvisata l'impossibilità alla dismissione delle aree per standard-minimo di competenza, viene consentita al proponente la monetizzazione degli spazi ad uso parcheggio pubblico corrispondente a mq .

L'ammontare della monetizzazione, determinato in €/mq..... secondo i criteri fissati dalla deliberazione di G.C. n. 183 del 31 /08/ 2004 e G.C. n. del risulta di complessivi €. ed è stato versato in un'unica rata alla Tesoreria Comunale giusta quietanza n. in data

I proponenti rinunciano al rimborso di quanto versato anche in caso di abbandono totale o parziale della realizzazione del Permesso di Costruire.

| |
|--|
| <p>Articolo 6 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE</p> |
|--|

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001

e in base alla deliberazione di C.C. n. 160 del 20.12.2005 verrà determinata al momento del rilascio del permesso di costruire.

Il Comune, sentiti i competenti uffici e previo nulla osta degli stessi, consente lo scomputo mediante la realizzazione, a carico del proponente, delle opere di urbanizzazione per un importo quantificato e indicato nell'articolo successivo.

La differenza restante tra l'importo degli oneri determinati e l'importo delle opere di urbanizzazione a scomputo verrà corrisposta al Comune secondo le usuali rateizzazioni e modalità .

Qualora a consuntivo l'importo complessivo delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto predeterminato i proponenti si impegnano ad integrare tale importo versandone la differenza prima dell'accettazione delle opere da parte del Comune.

I proponenti dovranno comunque realizzare totalmente le opere previste in convenzione senza chiedere alcun compenso aggiuntivo, ancorché il costo totale delle stesse risultasse superiore agli importi calcolati in base alle tariffe comunali in vigore, nonché all'importo complessivo sopra stimato.

Il contributo commisurato al Costo di Costruzione verrà determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6.6.2001 e corrisposto con le modalità e le garanzie stabilite.

A garanzia del pagamento degli importi sopra determinati i proponenti presteranno cauzione mediante fideiussione.

Il costo degli oneri di urbanizzazione sarà soggetto ad aggiornamento in funzione delle tariffe vigenti all'atto del rilascio di ogni singolo Permesso di Costruire.

| |
|---|
| <p>Articolo 7 OPERE di URBANIZZAZIONE a SCOMPUTO PROGETTI ESECUZIONE e PRESCRIZIONI per la PRESA in CARICO del COMUNE</p> |
|---|

A scomputo parziale/totale degli oneri di cui sopra, i proponenti, con l'eccezione di cui sopra, in relazione al disposto dell'art. 45 n. 2, L.R. 56/77, si obbligano per sé, loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri di costruzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria per un totale di € 11.641,60 per un più preciso elenco delle opere si fa riferimento al computo metrico opere di urbanizzazione allegato alla presente

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere e delle quantità si rimanda alla lettura dell'elaborati, presentati in data 19.12.2005 prot. 66681, comprensivo di quanto di seguito specificato:

| |
|---|
| Relazione illustrativa |
| Computo Metrico Estimativo delle Opere di Urbanizzazione e Elenco Prezzi |
| Pareri altri Enti |
| Planimetrie generali - Estratti di Piano Regolatore e Catastale – lotto di intervento |
| Rilievo e piano quotato delle aree e indicazione dei capisaldi di progetto |
| Opere di urbanizzazione esistenti |
| Opere di urbanizzazione in progetto |

Particolari costruttivi opere di urbanizzazione

Tutte le opere dovranno essere realizzate, secondo i criteri e le prescrizioni fornite dai competenti uffici tecnici comunali e dell'A.C.D.A., direttamente a cura del proponente anche in presenza di lievitazione dei costi ed ultimate entro 3 anni dalla data della firma della presente convenzione e comunque non oltre la data di richiesta di agibilità degli edifici, se questi vengono ultimati in tempi inferiori ai 3 anni.

In ogni caso, qualora uno qualsiasi dei lotti funzionali facenti parte del presente intervento venga ultimato prima di tale scadenza, e cioè alla data di ultimazione dei lavori dello stesso, da quella data dovrà essere garantita la viabilità indispensabile per l'accesso a tale edificio (strato di base dell'asfalto) oltre alle reti tecnologiche e allacciamenti necessari all'edificio stesso.

Prima di iniziare i lavori di dette opere, si dovrà ottenere il permesso di costruire con gli elaborati grafici esecutivi redatti secondo le indicazioni degli uffici comunali competenti.

I lavori per le opere di urbanizzazione primaria dovranno seguire i seguenti tempi ed ordine di priorità:

Prima fase (Prima dell'inizio dei lavori del fabbricato):

Tracciamento delle strade, delle aree pubbliche e livellette con posizionamento dei capisaldi, anche per le aree residenziali;

B) Seconda fase (Contemporaneamente alla realizzazione della struttura dell'edificio)

Posa di tutte le cordone e sistemazione a raso delle aree pubbliche a parcheggio;

Sistemazione del terreno privo di impurità e di rifiuti smaltiti;

Costruzione allacciamenti della condotta fognaria e realizzazione caditoie stradali e parcheggi;

Predisposizione delle canalizzazioni per servizi tecnologici ;

C) Terza fase (Prima dell'agibilità del fabbricato):

Posa dei pali di illuminazione;

Realizzazione e collegamenti dei servizi tecnologici;

Esecuzione del verde, piantumazione e sistemi di irrigazione;

Pavimentazione bituminosa delle strade e pavimentazione marciapiedi e parcheggi;

Tappetino di usura sede stradale.

I progetti di cui sopra dovranno essere redatti da tecnico abilitato ed eseguiti sotto la direzione di un Direttore dei lavori, entrambe incaricati a spese del Proponente ai sensi della legislazione vigente, questi dovranno concordare con i tecnici dei competenti uffici le modalità di esecuzione.

Il Proponente dovrà comunicare al Comune prima dell'inizio dei lavori il nome, la ragione sociale, nonché le certificazioni ai sensi di legge, relative alle imprese cui vengono affidate le opere.

Dovrà essere curato l'aspetto paesaggistico-ambientale, in particolare su aree fronte strada e per i parcheggi pubblici e di uso pubblico, che dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili per consentire il drenaggio naturale delle acque oltre a prevedere idonee alberature di alto fusto e arbusti sulle stesse aree.

In caso di non corretta o di diversa realizzazione rispetto al progetto autorizzato le opere dovranno essere rifatte a cura e spese dell'impresa esecutrice sotto la piena responsabilità legislativa del Direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della fidejussione verranno rilasciati solo dopo l'accertata corretta esecuzione delle suddette opere.

Il Comune provvederà a nominare un Tecnico che redigerà il certificato di regolare esecuzione ad avvenuto corretto compimento dei lavori di cui alla presente convenzione.

Le parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi di progetto.

Viene fatta salva la facoltà del Comune di richiedere varianti ai progetti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, per motivate ragioni tecniche e di pubblico interesse.

Il trasferimento al Comune delle opere oggetto di scomputo verrà eseguito previo collaudo con esito favorevole, a semplice richiesta della Civica Amministrazione, restando inteso che fino a detto trasferimento sarà a carico del proponente o degli eventuali aventi causa ogni onere di manutenzione delle opere e impianti realizzati a norma della presente convenzione.

Fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere, a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione, lo stesso resta pienamente e totalmente sollevato da ogni responsabilità ed obbligo derivante dall'esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, ivi comprese l'ordinaria e straordinaria manutenzione e per ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari, ancorché non accertati e/o accertabili, per i quali non comporterà al Comune l'inoltro di eventuali denunce e segnalazioni alle competenti autorità.

Il verde e le alberature verranno accettate dal Comune non prima del mese di agosto della seconda stagione vegetativa rimanendo, sino a tale data, a totale carico del Proponente o i suoi aventi causa la manutenzione (comprensiva di 6 bagnature della prima stagione e 3 nella seconda), ciò senza pregiudizio alcuno per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici.

I servizi tecnologici luce, telefono e gas saranno realizzati a totale cura e spese del proponente e pertanto faranno esclusivo capo allo stesso eventuali contributi che fossero rilasciati dalle società erogatrici dei servizi per gli allacciamenti ed eventuali opere connesse.

Il costo di realizzazione di eventuale cabina ENEL di trasformazione non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione.

Il certificato di collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

| |
|--|
| <p>Articolo 8 RILASCIO del CERTIFICATO di AGIBILITA'</p> |
|--|

Resta stabilito anche convenzionalmente, per quanto riguarda il proponente, che il Comune non rilascerà alcun certificato di agibilità dei locali a norma dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, se non

quando il proponente o aventi titolo abbiano adempiuto alla completa realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli e contestualmente alla richiesta di agibilità aver richiesto ed ottenuto il collaudo delle opere di urbanizzazione stesse.

| |
|---|
| <p>Articolo 9 TEMPI di ESECUZIONE - FASI TEMPORALI - INADEMPIENZE</p> |
|---|

Per le opere di urbanizzazione i proponenti - in relazione al disposto dell'art. 45 punto 4 della L.R. 56/77 sopracitata - si obbligano, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di cui ai precedenti artt. 6 e 8 nei tempi previsti dai suddetti articoli.

Resta inteso che la data di inizio delle opere di urbanizzazione dovrà essere comunicata al Comune a mezzo di raccomandata con preavviso di almeno 10 giorni.

Il ritardo nell'esecuzione di tali opere porterà ad una penale convenzionale a carico del proponente, nel caso in cui le opere vengano eseguite con un ritardo di due mesi, pari ad 1/10 del valore delle opere da realizzare, con ulteriori aumenti di un decimo per ogni successivo mese di ritardo.

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 12, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno del proponente e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

In caso di inadempienza da parte del proponente ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire.

Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio dei permessi di costruire.

Il Comune dovrà inoltre dichiarare, in danno del proponente, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per la parte non eseguita:

- a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo i casi di forza maggiore;
- b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
- c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
- d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione;
- e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;
- f) mancato inserimento - da parte del proponente - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo art. 13, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente

convenzione;

g) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al proponente per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della cauzione prestata, l'esecuzione in danno del proponente delle Opere di Urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza.

Tra il Comune e il proponente si conviene che tutti gli interventi previsti dalla presente convenzione siano realizzati entro 1 anno dal rilascio del Permesso di Costruire e dovranno essere ultimati entro non oltre 3 anni dalla data di comunicazione dell'inizio lavori del presente intervento, oltre eventuali proroghe previste per legge.

| |
|---|
| Articolo 10 ESECUZIONE SOSTITUTIVA |
|---|

Qualora il proponente non provveda tempestivamente, e nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi specificati - ed il Comune l'abbia messo in mora con un preavviso comunque non inferiore a tre mesi - il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltre che all'incameramento della penale convenzionale di cui all'Articolo 10.

| |
|--|
| Articolo 11 GARANZIE FINANZIARIE e ADEMPIMENTI. |
|--|

Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione - ed in relazione al disposto di cui al Punto 2 dell'art. 45 della Legge Regionale n° 56/1977 - il proponente ha costituito, per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione fideiussoria presso la Compagnia di Assicurazione o Istituto Bancario _____ con polizza n. _____ del _____, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che viene rilasciata al Comune per l'importo di Euro 11.641,60- corrispondente al 100% degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria poste a carico del proponente.

Il proponente si obbliga inoltre, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, a:

- a) integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio.
- b) integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze.

Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile senza attendere la pronuncia del giudice.

La fideiussione avrà durata annuale e rinnovo automatico sino allo svincolo che avverrà

contestualmente all'approvazione del certificato di collaudo definitivo ed al trasferimento delle opere al Comune.

| |
|---|
| <p>Articolo 12 TRASFERIMENTO degli OBBLIGHI</p> |
|---|

Nel caso di eventuale alienazione delle aree e fabbricati interessati dal presente intervento, o di parte di essi, i proponenti saranno obbligato a porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge.

Essi dovranno dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo i proponenti saranno tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito.

In ogni caso di trasferimento, anche frazionato, dei beni interessati dal presente intervento e dei competenti oneri sopra riferiti, i proponenti, o i loro aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.

I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa - nell'esecuzione di dette opere ed impianti - dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli impianti suddetti per necessità ed interesse collettivo, anche prima del termine sopra stabilito.

| |
|------------------------------|
| <p>Articolo 13 SPESE</p> |
|------------------------------|

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, comprese quelle notarili e di registrazione nonché catastali inerenti al frazionamento, saranno a totale carico del proponente.

All'uopo si richiede il trattamento fiscale agevolato, di cui alla Legge 28 giugno 1943, n° 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Il proponente, a propria cura e spesa, ad avvenuta definizione del presente atto, farà pervenire al Comune di Cuneo n. 2 (due) copie complete dello stesso, di cui una in bollo per il Settore Contratti-Legale e la seconda in carta semplice per il Settore Programmazione del Territorio.

| |
|---|
| <p>Articolo 14 RINUNCIA ad IPOTECA LEGALE</p> |
|---|

I proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale nei registri immobiliari, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente

convenzione, con ampio esonero di responsabilità per il competente Conservatore dei registri Immobiliari.

Articolo 15
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti, in dipendenza della presente convenzione, saranno risolte da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Cuneo, un secondo dal proponente ed un terzo con funzioni di presidente, di comune accordo fra le parti, o in difetto d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

Il lodo arbitrale sarà inappellabile e verterà anche sulle spese.

Articolo 16
RINVIO a NORME di LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 18.08.1942, n° 1150, alla Legge 28.01.1977, n° 10, al D.P.R. 6.6.2001 n° 380 ed alla Legge Regionale 5.12. 1977, n° 56 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni di natura urbanistica alla presente convenzione sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

Articolo 17
CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 30, 2° comma del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m. e i. le parti contraenti, in persona come sopra, dichiarano e garantiscono che i terreni oggetto di cessione hanno le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica Prot. n. _____ del _____ relativo ai fondi in oggetto, che - in originale - al presente atto si allega sotto la lettera _____, con dispensa dal darne lettura.

Dichiarano le parti che a far tempo dal rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici.

Per il Comune di Cuneo

I Proponenti
